

Riassunto delle direttive di Bio Suisse

Promemoria per produttori all'estero (versione 01/2018)

Il presente riassunto delle direttive Bio Suisse offre ai produttori all'estero una panoramica dei requisiti necessari per la certificazione secondo le direttive Bio Suisse. Il presupposto di base per la certificazione secondo le direttive Bio Suisse di un'azienda è la certificazione secondo il Regolamento UE 834/2007 o un regolamento equivalente. Se l'azienda è già certificata secondo le direttive Bio Suisse vanno osservate in particolare le condizioni specifiche per l'azienda inviate assieme al certificato Bio Suisse.

1. Globalità aziendale

L'intera azienda agricola deve essere gestita in regime biologico.

Le aziende agricole con allevamento di animali convenzionale o con particelle gestite in regime non biologico non possono essere certificate secondo le direttive Bio Suisse. Fa stato la definizione di azienda di Bio Suisse:

- Unità di terreno, edifici, inventario e manodopera con un centro aziendale
- Flusso delle merci indipendente e separato e un'immagine propria e inconfondibile verso l'esterno.
- Il capoazienda non può essere responsabile per un'altra azienda convenzionale o parte di un'azienda gestita in regime convenzionale.

2. Durata della conversione

La conversione dura almeno 2 anni civili. Una durata più breve del periodo di conversione sulla scorta di una precedente coltivazione conforme non è possibile.

3. Concimazione

Vanno rispettati i seguenti limiti di concimazione per ettaro e anno:

	kg N _{tot} /ha	kg P ₂ O ₅ /ha
foraggicoltura e orticoltura in campo aperto	225	80
campicoltura (piante sarchiate e cereali)	180	60
viticoltura, frutta, bacche, ecc.	100	30

Per colture speciali si applicano altri limiti.

È vietato l'impiego di torba per migliorare il suolo, concimi potassici altamente concentrati contenenti cloro (p. es. cloruro di potassio) e chelati chimici di sintesi (p. es. EDTA).

Per i concimi di potassio minerale (da 150 kg /ettaro/anno) e per i concimi oligodinamici va prodotta la prova che ne attesti la necessità.

4. Superfici per la promozione della biodiversità

Le superfici per la promozione della biodiversità dell'azienda devono rappresentare almeno il 7 per cento della superficie agricola utile totale. Sono esempi di superfici computabili: prati permanenti e pascoli non concimati e ricchi di specie, maggesi fioriti (durata minima 18 mesi), fasce di colture estensive in campicoltura, strisce ricche di specie realizzate per promuovere gli organismi utili, alberi indigeni isolati (1 ara per albero), superfici con comunità di piante naturali tipiche della regione, siepi, boschetti campestri e rive boscate, fossati umidi, pozzi, stagni, terreni paludosi, superfici ruderali e ruderi, muri a secco, mucchi di pietre e terrapieni, muri a secco, sentieri naturali (ricoperti di vegetazione per almeno un terzo) e boschi ricchi di specie.

5. Materiale di moltiplicazione (semente, materiale vegetativo di moltiplicazione) e piantine

- Può essere impiegato materiale di moltiplicazione non biologico non trattato unicamente se l'organismo di controllo fornisce la prova (rapporto di controllo o conferma scritta) che non è ottenibile materiale di biologico (eccezione: cereali vedi sotto).
- L'impiego di materiale di moltiplicazione trattato è vietato.
- Nella coltivazione di cereali (frumento, spelta, spelta minore, farro, kamut, grano duro, orzo, avena, segale, triticale, riso e miglio) dal 1° gennaio 2009 è permesso unicamente l'impiego di semente biologica.
- L'impiego di semente ibrida nella coltivazione di cereali (eccetto il granturco) non è ammesso.
- Per colture coltivate nel Paese anche in qualità OGM, va impiegato materiale di moltiplicazione biologico certificato.
- Le piantine e il materiale vegetativo di moltiplicazione di colture annuali devono essere biologiche certificate. Il substrato impiegato non deve contenere più del 70% di torba.
- Per la moltiplicazione vegetativa di fragole deve aver luogo in regime biologico certificato almeno la coltivazione delle piantine. Gli stoloni di piante madri convenzionali per la coltivazione di piantine bio erano tollerati fino al 31.12.2017.

6. Prodotti fitosanitari

- Sono vietati: piretroidi sintetici (anche nelle trappole) / erbicidi biologici / regolatori della crescita
- L'impiego di preparati a base di rame è limitato (rame puro per ettaro e anno): verdura, patate, vino, luppolo e frutta a nocciolo 4 kg / bacche 2 kg / frutta a granella 1.5 kg.
- L'impiego di preparati a base di zolfo e di rame nella coltivazione di cereali, leguminose e sementi oleose non è ammesso.
- L'impiego di ethephon e di carburo di calcio per l'induzione della fioritura dell'ananas è vietato.

7. Protezione del suolo

- L'avvicendamento deve presentare almeno il 20% di colture che proteggono e rigenerano il suolo, risp. che arricchiscono il suolo con sostanze nutritive (p. es. leguminose da granella, sovescio, prato artificiale, ecc.)
- All'infuori del periodo vegetativo almeno il 50% della superficie coltivata deve essere ricoperta con piante.
- Per le colture campicole e orticole annuali occorre rispettare un periodo di riposo colturale di almeno 12 mesi tra due colture principali della stessa specie (eccezione: riso, verdura, ananas).
- Le superfici a rischio di erosione non possono essere coltivate se non sono adottate misure per impedire l'erosione.

8. Requisiti relativi alla gestione delle risorse idriche

- Le acque reflue o di infiltrazione non devono compromettere la qualità delle acque sotterranee e delle acque superficiali.
- L'acqua d'irrigazione non deve pregiudicare la qualità del raccolto.
- L'irrigazione non deve pregiudicare a lungo termine la fertilità del suolo.
- Le aziende situate in regioni con scarse risorse idriche devono soddisfare requisiti supplementari, p. es. allestire un piano di utilizzazione, utilizzare sistemi d'irrigazione efficienti e a basso consumo idrico, collaborazione comprovata con interlocutori rilevanti nell'ambito della gestione delle risorse idriche
- Lo sfruttamento di risorse idriche non rinnovabili è possibile unicamente se è possibile documentare in modo credibile che lo sfruttamento non rappresenta gravi rischi ecologici o socioeconomici.

9. Inerbimento nelle colture permanenti

Le colture permanenti devono essere inerbite tutto l'anno. Nelle regioni con scarse risorse idriche l'inerbimento può essere limitato a almeno 4 mesi. Se la vegetazione spontanea è insufficiente occorre seminare un sovescio.

10. Dissodamento di superfici ad alto valore di conservazione

Non è ammesso il dissodamento di superfici ad alto valore di conservazione (High Conservation Value Areas) a scopo agricolo.

11. Allevamento di animali

Per la certificazione di prodotti vegetali le aziende nell'UE devono rispettare le direttive per l'allevamento di animali del RegB-UE. In tutti altri Paesi devono essere adempiuti gli standard minimi di Bio Suisse riguardo all'allevamento.

Per la certificazione di prodotti di origine animale l'allevamento di animali dell'azienda produttrice deve rispettare interamente le direttive Bio Suisse (fanno eccezione i gamberetti e i molluschi nonché l'apicoltura).

12. Produzione parallela

In caso di produzione parallela su superfici bio e in conversione, la separazione e la rintracciabilità deve essere documentata dal campo fino alla vendita e confermata dall'ente di controllo.

13. Responsabilità sociale

La Responsabilità sociale ancorata nelle direttive Bio Suisse deve essere rispettata (cfr. Direttive Bio Suisse V, cap. 1.3). Le aziende in Francia, Italia, Marocco, Peru, Portogallo e Spagna sono tenute a far eseguire una certificazione, risp. verifica sociale esterna. Sono escluse le aziende con meno di 5 dipendenti.

14. Commercio e trasformazione

Il magazzinaggio e la trasformazione tanto come tutte le attività di commercio devono corrispondere alle direttive Bio Suisse.

15. Divieto di volo

Bio Suisse riconosce solo i prodotti che sono stati trasportati via terra o via mare.

16. Dichiarazione

I prodotti BIOSUISSE ORGANIC destinati all'esportazione in Svizzera devono recare la dicitura «BIOSUISSE ORGANIC» su contenitori, bollettini di consegna, fatture, ecc. o essere contrassegnati con il logo «BIOSUISSE ORGANIC» (vedi sotto). Sui contenitori destinati all'esportazione deve figurare il logo. I modelli sono disponibili sul sito internet di Bio Suisse a colori (verde) e nero.

Logo:



Il logo Gemma e le seguenti designazioni non possono essere utilizzati fuori della Svizzera: «azienda Gemma», «azienda Bio Suisse», ecc.

In caso di dubbio, non è vincolante il presente riassunto bensì la versione integrale delle Direttive Bio Suisse.